

La nuova disciplina del lavoro accessorio (ex occasionale)

(a cura del Dott. Alessio Pistone)

INTRODUZIONE:

La prestazione occasionale è uno strumento che deve essere utilizzato dal soggetto che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico, e che per tale ragione sono esonerati dall'apertura di una partita Iva. Stiamo parlando di attività minimali e residuali. Attività con le quali un soggetto può raggiungere piccoli guadagni, senza avviare una vera e propria attività (professionale). Online se cercate la parola "prestazione occasionale" troverete una moltitudine di articoli scritti molto spesso da soggetti che con il mondo fiscale non hanno niente a che vedere, e che con il tempo hanno contribuito a creare molta confusione su ambito e limiti di applicazione delle prestazioni occasionali. Il risultato è che oggi molti pensano che la prestazione occasionale sia l'alternativa alla partita iva, ovvero la soluzione per fare attività professionali o commerciali, senza dover pensare ai noiosi adempimenti fiscali. **Niente di più sbagliato!** Inoltre, il **D.L. n. 50/2017 all'articolo 54-bis**, intitolato "*Disciplina del Libretto Famiglia, contratto di prestazione occasionale*" introduce la nuova disciplina sul lavoro accessorio. In pratica la disciplina sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rimane in piedi per tutte le attività di lavoro autonomo esercitate occasionalmente.

Si può definire come **prestazione di lavoro autonomo occasionale** (o semplicemente "**prestazione occasionale**"), qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'**assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione**. Mentre le due nuove forme di lavoro accessorio, come il Libretto Famiglia e il PrestO possono essere utilizzate quando l'attività occasionale è svolta sotto la direzione altrui, come nelle forme assimilabili al lavoro dipendente.

Per fare un paio di esempi pratici se devi svolgere un'attività autonoma occasionale come una consulenza informatica per il vicino di casa, dovrai utilizzare le prestazioni occasionali, attraverso il rilascio di una ricevuta. Mentre, se occasionalmente ti offri per fare la giornata come cameriere, bagnino, colf, baby sitter, o ogni altra attività assimilabile al lavoro dipendente non potrai emettere una semplice ricevuta ma dovrai utilizzare il Libretto Famiglia o il PrestO', come vedremo di seguito. Per fare chiarezza su questi argomenti abbiamo pensato di realizzare questo contributo, aggiornando limiti condizioni e funzionamento della prestazione occasionale al 2018.

SITUAZIONE PRECEDENTE ED ABOLIZIONI INTERVENUTE:

La disciplina riguardante le **prestazioni occasionali** era stata introdotta dalla **Legge n. 30/2003** ("*legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*") sfociata in quella che poi in è stata denominata "**Legge Biagi**" ossia il D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall'articolo 24 del **D.L. n. 201/2011** c.d. "**Legge Fornero**"). Tale normativa aveva introdotto le **prestazioni occasionali**, che si caratterizzavano essenzialmente per una durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno ed un compenso non superiore a €. 5.000 come somma aggregata dei compensi percepiti dai vari committenti.

Inoltre da un punto di vista oggettivo le attività di lavoro autonomo eseguite in maniera del tutto **sporadica** ed **occasionale** rappresentano uno degli aspetti di maggiore interesse tra i contribuenti. Questo in quanto permettono loro di effettuare, accanto alla propria attività lavorativa abituale (lavoro dipendente, autonomo o di impresa), un'**attività professionale saltuaria**, senza particolari obblighi fiscali. Tutto questo rispettando i limiti che andremo ad analizzare di seguito. Pensiamo, ad esempio, al caso di un lavoratore dipendente che per pura passione si trova a **riparare il pc del vicino di casa**. In questo caso, stiamo parlando di un'attività professionale del tutto occasionale. L'occasionalità dell'attività è il requisito che consente l'utilizzo della prestazione occasionale (e non della partita Iva). **Un'altra situazione, su cui spesso ci viene richiesto un parere è il caso di un soggetto che vende oggetti su Ebay. In questo caso, non si parla di attività professionale, ma di un'attività di tipo commerciale, quindi, le prestazioni occasionali non si rendono applicabili.** Nel caso potrà essere emessa una ricevuta non fiscale di vendita, a patto, anche in questo caso, che l'attività di vendita non sia continuativa nel tempo.

RIFORMA DEL 2015:

La normativa descritta sopra era stata **abrogata** a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del **D.Lgs. 81/2015**, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto "**Jobs Act**", la legge delega per la riforma del lavoro. Tra le molte novità di questa riforma si segnala l'abrogazione delle prestazioni occasionali, con le caratteristiche di durata e prestazione sopra indicati. Sulla base di quella novità legislativa, quello che possiamo affermare con certezza è che fosse l'unica disciplina che da un punto di vista civilistico disciplinasse le attività svolte in maniera occasionale di cui all'**articolo 2222 del codice civile**. Articolo riguardante il contratto di prestazione d'opera. Alla luce delle disposizioni contenute in tale articolo si definiva lavoratore che effettua una **prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.**

Un'attività di lavoro autonomo, affinché possa rientrare tra quelle di tipo occasionale è necessario che rispetti alcuni **limiti qualitativi** legati alla prestazione svolta, che di seguito riepiloghiamo:

- **Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo:** La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un'attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una *valutazione ad hoc* caso per caso;
- **Mancanza di coordinamento della prestazione:** Affinché vi sia coordinamento occorre che l'attività sia svolta all'interno dell'azienda o nell'ambito del ciclo produttivo del committente.

Quindi dal 2015 nell'ipotesi in cui la **prestazione occasionale** perda i suoi requisiti, troveranno applicazione le discipline riguardanti o il **lavoro dipendente**, se c'è l'elemento della coordinazione, oppure il **lavoro autonomo** (con partita Iva), per più prestazioni autonome abituali.

DAL 21 GIUGNO 2017:

Alle prestazioni legate al Lavoro Occasionale possono fare ricorso le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, attraverso il **Libretto Famiglia**, oppure

imprese, professionisti e PA per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (**PrestO**). In particolare, il Legislatore ha introdotto il “**libretto di famiglia**” per le prestazioni occasionali rese ai privati e il “**contratto di Prestazione Occasionale (PrestO)**” per le imprese ed i professionisti.

Tutto ciò è stato attuato con il dichiarato intento di irrigidire e disincentivare l'utilizzo delle prestazioni occasionali o saltuarie e, nel contempo, garantire prelevamenti previdenziali ed assistenziali a carico dei prestatori e dei committenti.

Privati e famiglie possono utilizzare il Lavoro Occasionale per svolgere:

- Piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- Insegnamento privato supplementare.

Imprese e professionisti possono sfruttare il Lavoro Occasionale per effettuare attività occasionali nella generalità dei settori produttivi.

Pubblica Amministrazione ed Enti di Diritto Pubblico possono utilizzare questo regime nell'ambito dell'attività istituzionale, solo ed esclusivamente per:

- Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- Lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- Attività di solidarietà. In collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

E' fatto **divieto** di utilizzare la disciplina del Lavoro Occasionale nelle seguenti fattispecie:

- Con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore;
- Da parte degli committenti con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- Da parte delle imprese del settore agricolo con i braccianti agricoli;
- Imprese dell'edilizia o esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- Nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
- Oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale per gli enti della Pubblica Amministrazione;
- Oltre il limite di 280 ore nell'arco dello stesso anno civile per gli enti della Pubblica Amministrazione.

La possibilità di attuare **attività di Lavoro Occasionale** é ammessa entro il limite di:

- €. 5.000, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- €. 5.000, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- €. 2.500, per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Alcune categorie hanno un ricalcolo dei limiti suddetti relativamente alla totalità dei prestatori che vanno conteggiati al 75% del loro importo:

- Titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età. Se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado. Ovvero, a un ciclo di studi presso l'Università;
- Disoccupati che abbiano reso la DID;

- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In ogni caso non può essere superato il **limite massimo di 280 ore lavorative nell'arco dell'anno**.

L'acquisto dei buoni deve essere effettuato sulla piattaforma Inps dedicata, con pagamento anticipato. Il **valore dei buoni** acquistabili è di **€. 12,00 lorde** a cui corrisponde un entrata netta per il lavoratore di **€. 9,00**. Il buono deve essere attivato almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti. Questo anche tramite un **intermediario autorizzato** ad intrattenere i rapporti con l'Inps. Come ad esempio un **consulente del lavoro**. La comunicazione avviene all'interno di un'apposita **piattaforma informatica**, gestita dall'**Inps**, che effettua anche le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi. Piattaforma che si occupa anche di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere effettuati anche utilizzando il modello di versamento F24. Tuttavia, è esclusa la possibilità di compensazione con eventuali crediti. Le regole di registrazione sono diverse a seconda che si tratti di utilizzatore privato o professionale.

Comune a tutte le tipologie è anche il **regime sanzionatorio** che, in caso di superamento dei limiti di cui sopra da parte di un utilizzatore (diverso da una pubblica amministrazione), prevede la **trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato**. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione la **sanzione amministrativa pecuniaria** prevede il **pagamento di una somma da €. 500 a €. 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera** per cui risulta accertata la violazione senza possibilità di diffida ad adempiere.

LIBRETTO FAMIGLIA:

Le famiglie hanno a disposizione un **libretto nominativo prepagato**. Nello stesso sono titoli dal valore unitario di €. 10,00 da consegnare al prestatore d'opera per ogni ora di lavoro. Il libretto nominativo, c.d. **libretto Famiglia**, è acquistabile presso la piattaforma telematica dell'Inps oppure presso gli uffici postali. Il **libretto famiglia** è utilizzabile per il pagamento delle **prestazioni occasionali** che possono consistere in:

- Piccoli lavori domestici. Inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- Insegnamento privato supplementare (ripetizioni private a studenti, ad esempio).

Come si è detto, il libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di €. 10,00 ciascuno utilizzabile per compensare una **prestazione di durata non superiore ad un'ora** e per ogni titolo di pagamento sono a carico dell'utilizzatore gli **oneri contributivi** pari ad €. 1,65 di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps ed €. 0,25 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'utilizzo dei **buoni famiglia** prevede a carico della famiglia committente, entro il **terzo giorno del mese successivo alla prestazione**, di **comunicare alcuni dati all'Inps**:

- Dati identificativi del prestatore d'opera;
- Il compenso pattuito;

- Il luogo di svolgimento;
- La durata della prestazione.

Nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. La comunicazione dei dati avviene attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Inps.

SERVIZIO “PREST...O” PER PROFESSIONISTI E IMPRESE:

Gli operatori professionali (**imprese e professionisti**) potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il **contratto di prestazione occasionale “PrestO”**. Naturalmente osservando una serie di regole intese a garantire il monitoraggio del nuovo istituto dei **buoni lavoro**. Sul punto ricordiamo che il ricorso al **contratto occasionale tramite PrestO é vietato** nei seguenti casi:

- Soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
- Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- Imprese del settore agricolo. Salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- In edilizia e settori affini;
- Imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- Imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- Nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ogni **ora di lavoro** deve essere retribuita con un importo minimo di €. 9,00. A questo devono aggiungersi:

- La contribuzione alla gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso;
- Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella misura del 3,5% del compenso.
- Infine, l'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali

I compensi sono corrisposti al prestatore direttamente dall'Inps e sono:

- Esenti da imposizione fiscale;
- Non incidono sul suo stato di disoccupato;
- Sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'**utilizzatore del buono lavoro PrestO'** é tenuto a trasmettere, almeno un'**ora prima dell'inizio della prestazione**, con le medesime modalità, una dichiarazione che deve contenere:

- I dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- Il luogo di svolgimento della prestazione;
- L'oggetto della prestazione;
- La data e l'ora di inizio ed il termine della prestazione (se **imprenditore agricolo** la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni);

- Il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a €. 36, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. La comunicazione é da trasmettere attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall'Inps. Questo entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

PREST...O PER IMPRESE AGRICOLE:

Come regola generale le **imprese del settore agricolo** non possono utilizzare il contratto di lavoro occasionale, salvo che per le attività lavorative rese dai seguenti **soggetti purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli**. Quindi si tratta dei seguenti soggetti:

- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- Persone in stato di disoccupazione;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il valore del compenso orario non é predeterminato. Bensì é pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, nel settore agricolo il **limite di durata** non é fissato in 280 ore. Bensì é ricavabile dividendo l'importo massimo consentito con la retribuzione oraria come sopra individuata.

PREST...O PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:

Gli enti e le **istituzioni pubbliche** possono utilizzare le **prestazioni di lavoro occasionale** indipendentemente dal numero di dipendenti in forza. Tuttavia sono previste occasioni specificatamente individuate per l'utilizzo dei buoni PresO:

- Nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di:
- Povertà;
- Disabilità;
- Detenzione;
- Tossicodipendenza;
- Soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- Per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- Per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
- Nell'attività di solidarietà. In collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato.

PRESTAZIONI OCCASIONALI RESIDUALI:

Il contribuente che effettua la prestazione occasionale é tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta "non fiscale" nella quale é tenuto ad indicare i seguenti elementi obbligatori:

- I propri dati personali;
- Le generalità del committente;
- La data e il numero progressivo d'ordine della ricevuta;
- Il corrispettivo lordo concordato;
- La ritenuta d'acconto (pari al 20% del compenso lordo);
- L'importo netto che verrà corrisposto dal committente.

La ritenuta d'acconto del 20% deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione. In pratica, si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all'Amministrazione finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività professionale. La ritenuta d'acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui la prestazione occasionale è svolta nei confronti di sostituti di imposta ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 600/73. Sono sostituti di imposta, ad esempio:

- Imprese e professionisti (che non applicano il regime forfettario);
- Società di persone e di capitali;
- Associazioni ed enti di ogni tipo senza partita iva;
- Condomini, che abbiano o meno il codice fiscale.

DISCIPLINA FISCALE:

Ai fini fiscali, il reddito derivante da **prestazioni occasionali** rientra nella categoria dei **“redditi diversi”**. Questo in base all'**articolo 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86**. I **redditi da lavoro autonomo** (anche quelli derivanti da attività occasionali), si determinano, secondo quanto disciplinato dall'articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86. In pratica il calcolo è dato dalla **differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta e le **spese specificamente inerenti** alla loro produzione. Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da **prestazioni occasionali** devono essere indicati nel **quadro D** del modello 730. Oppure, nel **quadro RL** del **modello Redditi Persone Fisiche**. Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell'apposito quadro l'importo del reddito lordo percepito e dell'eventuale ritenuta d'acconto subita. In questo modo il reddito percepito scontrerà la **tassazione Irpef**, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).

DISCIPLINA PREVIDENZIALE:

Nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale raggiunga nell'anno la soglia di €. 5.000 lorde di prestazioni c'è l'obbligo di apertura della partita iva e conseguente iscrizione alla **Gestione Separata INPS**. Questo in base all'articolo 44 del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge n. 326/2003 e con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Quindi prendendo a riferimento solo le prestazioni occasionali, sommando tutti gli importi lordi incassati nell'anno fino a quel momento, considerando tutti i committenti, escludendo tutti i redditi di altre categorie (es. lavoro dipendente).

Attenzione quindi ad assoggettare a contribuzione alla Gestione Separata INPS la totalità dei redditi occasionali e non solo gli eccedenti la soglia che quindi **funge da franchigia per i contributi previdenziali e non ha niente a che vedere con quanto abbiamo detto ai fini fiscali**.